



# Unione delle Camere Penali Italiane

## Osservatorio sull'Errore Giudiziario

### **MODIFICA ART. 15 Legge 47 del 2015**

### **PROPOSTA DI LEGGE DI MODIFICA DELL' ART. 15 L.47/15**

**- La relazione contiene altresì i dati relativi alle ordinanze di riconoscimento del diritto alla riparazione per errore giudiziario ed alle ordinanze di rigetto delle richieste di riparazione pronunciate nell'anno precedente con specificazione delle ragioni di accoglimento o di rigetto delle domande, dell'entità delle riparazioni e del tempo trascorso tra la presentazione della domanda e la decisione, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per gli accertati errori giudiziari, con indicazione dell'esito, ove conclusi**

L'approccio al tema dell'errore giudiziario e della sua riparazione, tema peraltro assistito da tutela costituzionale, sconta il grave limite della mancanza assoluta di dati ufficiali relativi al fenomeno: al numero degli errori riconosciuti nell'anno, alle richieste avanzate, agli indennizzi corrisposti, alle domande accolte e a quelle respinte, al tempo intercorrente tra domanda e pronuncia del provvedimento di accoglimento o rigetto, nonché alle motivazioni di tali provvedimenti.

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma  
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it  
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio sull'Errore Giudiziario



Poiché, secondo il dettato costituzionale, *“la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”*, il Parlamento dovrebbe avere precisa contezza di come tali condizioni e modi trovino applicazione.

Viceversa, **non esiste nel nostro ordinamento alcuna previsione che imponga la rilevazione ufficiale di dati aventi ad oggetto la materia e soprattutto non esiste alcun obbligo di informativa al Parlamento disciplinato dalla legge.**

Ad oggi, gli unici dati ufficialmente disponibili circa il numero di provvedimenti che hanno riconosciuto indennizzi per errore giudiziario provengono da un organo del tutto estraneo al Ministero della Giustizia, ovvero la Corte dei Conti, che, con la Relazione del 16 settembre 2021 dal titolo *“Equa riparazione per ingiusta detenzione ed errori giudiziari”* ha svolto una raccolta i dati sugli errori giudiziari nel contesto di una indagine circa la spesa a carico dello Stato per il pagamento degli indennizzi riconosciuti quali equa riparazione per ingiusta detenzione ed errori giudiziari.

Di fatto è la Corte dei Conti che ha richiesto alle Corti d’Appello ed analizzato i dati relativi alle ordinanze che hanno riconosciuto indennizzi per errore giudiziario, all’ammontare di tali indennizzi, esaminando inoltre, a campione, alcune delle motivazioni delle ordinanze inviate dalla varie Corti d’appello.



E' evidente che una materia così delicata meriti una raccolta dati rigorosa che consenta una precisa analisi del fenomeno, anche al fine di eventuali poteri correttivi della legge in capo al Parlamento.

La stessa Corte dei Conti, nella citata relazione, evidenzia *“l’opportunità che con un significativo rafforzamento delle attività di monitoraggio delle diverse tipologie di riparazione per ingiuste detenzioni ed errori giudiziari , l’Amministrazione possa curare l’attività istruttoria conoscitiva volta all’eventuale esercizio dei provvedimenti conseguenti, compresi quelli di profilo disciplinare”*.

Poiché di fatto tale attività di monitoraggio non risulta essere stata posta in essere, **si ritiene che tale obbligo informativo debba essere previsto per legge**, così come già accade con riferimento alle ingiuste detenzioni.

Ed infatti, come noto, **la legge 16 aprile 2015 n. 47** recante, tra l’altro, *“Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali”*, nell’introdurre significative modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali, dirette a conferire effettività all’uso residuale della custodia cautelare in carcere, **introduceva, all’art. 15, un obbligo di informativa, in capo al Governo**, a mente del quale, *“Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all’applicazione, nell’anno*



*precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi".*

La Riforma Orlando ( L. 23 giugno 2017 n. 103), ad integrazione della disposizione sopra citata, ha esteso, con l'art. 1, comma 37 , l'obbligo di **informativa** ricomprendendovi anche *"i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché' i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi"*.

A seguito di tale modifica, pertanto, il Governo è annualmente tenuto a fornire al Parlamento tutti i dati relativi ai provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, all'entità delle riparazioni e ai procedimenti disciplinari iniziati nei confronti dei magistrati pronunciati nell'anno precedente, oltre che ai procedimenti disciplinari iniziati nei confronti dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni.

**Tale relazione tuttavia, avendo ad oggetto solo le ingiuste detenzioni, non prevede l'invio di dati circa gli errori giudiziari.**

Di fatto, non esiste allo stato, come detto, alcun meccanismo di rilevazione dei dati relativi a provvedimenti aventi ad oggetto richieste di indennizzi per errori



giudiziari e soprattutto non esiste alcun formale strumento di comunicazione di tali dati al Parlamento.

Si reputa pertanto opportuno che, **nel contesto di interventi di modifica del c.p.p., sia prevista una modifica all'art. 15 comma 1 della legge n. 47 del 16/4/15.** Si propone dunque che **l'art. 15 L.47/15 sia modificato** nel senso di **inserire, dopo il comma, un nuovo comma del seguente tenore: "la relazione contiene altresì i dati relativi alle ordinanze di riconoscimento del diritto alla riparazione per errore giudiziario ed alle ordinanze di rigetto delle richieste di riparazione pronunciate nell'anno precedente con specificazione delle ragioni di accoglimento o di rigetto delle domande, dell'entità delle riparazioni e del tempo trascorso tra la presentazione della domanda e la decisione, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per gli accertati errori giudiziari, con indicazione dell'esito, ove conclusi».**

Roma 31.1.25

I componenti l'Osservatorio Errore Giudiziario